

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

■ DECRETO 17 dicembre 2008

Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

(GU n. 303 del 30-12-2008)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 29 dicembre 2006;

Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2008;

Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni introdotte nel Nuovo Codice della strada per effetto delle disposizioni del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160, nonche' di quelle del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore;

Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2006 al 30 novembre 2008, comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, e' del 5%;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, recante il Nuovo Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, e' aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.

2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative previste dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: art. 117, comma 5; art. 123, commi 11 e 11-bis; art. 142, commi 9, 9-bis e 11; art. 157, comma 7-bis; art. 170, comma 6-bis; art. 173, comma 3-bis. Sono altresì escluse le sanzioni amministrative previste dall'art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160, e dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Roma, 17 dicembre 2008

Il Ministro della giustizia
Alfano

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2008
Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 13, foglio n. 22

ALLEGATO I

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue:

Ove era prevista la sanzione da € 22 a € 88 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 23 a € 92

Ove era prevista la sanzione da € 35 a € 143 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 37 a € 150.

Ove era prevista la sanzione da € 36 a € 148 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 38 a € 155.

Ove era prevista la sanzione da € 45 a € 88 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 47 a € 92.

Ove era prevista la sanzione da € 67 a € 271 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 70 a € 285.

Ove era prevista la sanzione da € 70 a € 285 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 74 a € 299.

Ove era prevista la sanzione da € 73 a € 290 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 77 a € 305

Ove era prevista la sanzione da € 74 a € 296 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 78 a € 311.

Ove era prevista la sanzione da € 88 a € 178 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 92 a € 187.

Ove era prevista la sanzione da € 111 a € 222 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 117 a € 233.

Ove era prevista la sanzione da € 136 a € 543 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 143 a € 570.

Ove era prevista la sanzione da € 137 a € 549 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 144 a € 576.

Ove era prevista la sanzione da € 143 a € 570 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 150 a € 599.

Ove era prevista la sanzione da € 148 a € 594 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 624.

Ove era prevista la sanzione da € 250 a € 1.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 263 a € 1.050.

Ove era prevista la sanzione da € 259 a € 1.036 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 272 a € 1.088.

Ove era prevista la sanzione da € 281 a € 1.123 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 295 a € 1.179.

Ove era prevista la sanzione da € 292 a € 1.169 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 307 a € 1.227.

Ove era prevista la sanzione da € 311 a € 1.555 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 327 a € 1.633.

Ove era prevista la sanzione da € 339 a € 1.358 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 356 a € 1.426.

Ove era prevista la sanzione da € 355 a € 1.427 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 373 a € 1.498

Ove era prevista la sanzione da € 370 a € 1.485 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 389 a € 1.559.

Ove era prevista la sanzione da € 516 a € 2.065 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 542 a € 2.168.

Ove era prevista la sanzione da € 584 a € 2.338 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 613 a € 2.455.

Ove era prevista la sanzione da € 622 a € 3.111 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 653 a € 3.267.

Ove era prevista la sanzione da € 675 a € 2.714 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 709 a € 2.850.

Ove era prevista la sanzione da € 680 a € 2.723 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 714 a € 2.859.

Ove era prevista la sanzione da € 681 a € 2.749 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 715 a € 2.886.

Ove era prevista la sanzione da € 708 a € 2.834 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 743 a € 2.976.

Ove era prevista la sanzione da € 713 a € 2.853 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 749 a € 2.996.

Ove era prevista la sanzione da € 742 a € 2.970 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 779 a € 3.119.

Ove era prevista la sanzione da € 829 a € 3.315 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 870 a € 3.481.

Ove era prevista la sanzione da € 1.036 a € 10.360 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.088 a € 10.878.

Ove era prevista la sanzione da € 1.169 a € 4.678 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.227 a € 4.912.

Ove era prevista la sanzione da € 1.554 a € 6.216 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.632 a € 6.527.

Ove era prevista la sanzione da € 1.605 a € 6.420 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.685 a € 6.741.

Ove era prevista la sanzione da € 1.685 a € 6.741 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.769 a € 7.078.

Ove era prevista prevista la sanzione da € 1.754 a € 7.018 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.842 a € 7.369.

Ove era prevista la sanzione da € 2.338 a € 9.357 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.455 a € 9.825.

Ove era prevista la sanzione da € 4.144 a € 16.576 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.351 a € 17.405.

08A10371

COPIA